



COMUNE DI BARDOLINO

PROVINCIA DI VERONA
P.TTA S. GERVASO, N. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240
P.IVA 00345090237
E-MAIL comune.bardolino@legalmail.it

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement “Appalti&Contratti”

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER UN PERIODO DI DUE ANNI**

CIG MASTER: 9037022279

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 22.11.2021 del Comune di Bardolino

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato d'Appalto disciplina il servizio di pulizia degli immobili comunali, comprensivo della fornitura dei materiali, dei prodotti e delle attrezzature necessarie alla pulizia e sanificazione ordinaria e periodica dei seguenti edifici comunali:

- Sede Municipale – Piazza San Gervasio 1, Bardolino
- Biblioteca Comunale e Centro giovanile – Villa Carrara Bottagisio, Bardolino
- Chiesa della Disciplina – Borgo Garibaldi, Bardolino
- Ex sede municipale (ultimo piano) – Piazza Matteotti, Bardolino
- Palestra scuole medie Bardolino – Via Alighieri, Bardolino
- Palestra scuole medie Calmasino – Via Verona, Calmasino
- Spazi CER Calmasino (presso Istituto scolastico)
- Spazi CER Bardolino (presso Istituto scolastico)
- Sala civica Calmasino – Via Stazione, Calmasino
- Sala civica di Cisano – Via Marzan, Cisano
- Stanze per servizi educativi scuola Calmasino
- Sala Ater – Via Ugo Foscolo, Bardolino
- Chiesa di San Pietro
- Chiesa di San Severo
- Chiesa di San Zeno
- Bagno presso parcheggio Prandini

Per l'esecuzione del servizio nelle strutture sopra elencate il monte ore previsto è quello indicato, per ciascuna delle strutture stesse, nell'Allegato A) al presente Capitolato.

ART. 2 – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'aggiudicazione del servizio verrà disposta a esito di apposita procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 3, lett. a), del Codice, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le attività di pulizia comprendono tutte quelle attività che riguardano il complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, rifiuti e sporcizia in genere da superfici e oggetti nei locali sopra indicati, oltre a corridoi, sale d'aspetto e similari. Dovrà essere assicurata l'accurata pulizia dei servizi igienici, dei pavimenti, degli arredi, dei vetri e di quant'altro necessario a garantire l'igiene e il decoro dei locali medesimi.

Il servizio di pulizia degli immobili comunali riguarda:

- le superfici orizzontali (pavimenti, soffitti, davanzali, terrazzi ecc.);
- le superfici verticali (finestre vetrate, porte, ringhiere, travi in legno, scale ecc.);
- gli arredi e le attrezzature (suppellettili, quadri, apparecchi telefonici, targhe ecc.);

- i servizi igienico sanitari e loro componenti;
- infissi di ogni tipo, interni ed esterni;
- atri, cortili interni, scale e superfici esterne attigue di stretta pertinenza dell'immobile.

L'appalto comprende anche la fornitura di materiale di consumo e di prodotti per l'igiene (detergente mani, carta igienica e salviette asciugamani monouso) nonché dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

L'elenco delle prestazioni, suddiviso per le singole strutture e la loro periodicità sono indicati nell'“*Elenco delle prestazioni*” allegato A) al presente Capitolato.

E' fatto carico ai concorrenti e a loro completo rischio ed esclusiva responsabilità, con apposito sopralluogo, l'onere di verificare le superfici esatte in base alle quali formuleranno l'offerta.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio presso le sedi indicate all'art. 1 del presente Capitolato e secondo quanto specificato nell'Allegato A), con la frequenza ivi indicata e negli orari concordati, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla manodopera, alla fornitura del materiale e delle necessarie attrezzature, nonché tutto quanto è necessario per l'esecuzione dei servizi richiesti.

3.1. Referente

L'Appaltatore dovrà nominare un suo Referente, a cui il Comune di Bardolino possa far riferimento durante tutto l'orario di servizio. Il Referente dovrà essere sempre reperibile per coordinare il servizio di pulizia e le diverse attività accessorie. L'Appaltatore dovrà documentare che il suo Referente sia stato formato in materia di sicurezza e prevenzione come previsto dalla normativa vigente in materia. Il Referente avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed accertare gli eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente dell'Impresa appaltatrice, dovranno intendersi fatte direttamente all'Impresa stessa. Il Referente (o un suo sostituto, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Responsabile comunale) dovrà inoltre essere reperibile per coordinare gli interventi necessari per risolvere qualsiasi situazione di emergenza che dovesse verificarsi di sabato, domenica e festivi, nonché nelle ore notturne.

Il Referente deve possedere una significativa e documentabile esperienza di referenza e coordinamento di gruppi di lavoro, specificatamente maturata nella prestazione di servizi di pulizia.

E' facoltà del Comune chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio e la sostituzione di dipendenti dell'Appaltatore che, durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Il personale, in servizio presso il Comune, deve sempre mantenere un comportamento corretto, composto, civile. In particolare i dipendenti dovranno:

- indossare le divise ed ogni altro dispositivo di protezione individuale previsto;
- munirsi di tesserini di riconoscimento forniti dal proprio datore di lavoro;
- conservare con cura le chiavi e/o il badge di accesso ovvero informare immediatamente il Responsabile comunale circa il loro smarrimento o sottrazione;

- evitare di trattare documenti lasciati erroneamente incustoditi negli uffici o altrove osservando, nel caso, il segreto in merito a notizie o informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio stesso;
- osservare il divieto di fumare negli edifici pubblici;
- evitare di conversare con dipendenti comunali oltre il limite dei normali rapporti di buona educazione;
- esimersi dall'aprire cassetti, armadi, vani se non in funzione dell'espletamento del servizio;
- consegnare al Responsabile comunale eventuali oggetti di valore, denaro o documenti rinvenuti durante il servizio;
- non far accedere nei locali persone estranee o agevolarne l'ingresso;
- non utilizzare per finalità personali telefoni, apparecchiature informatiche, dispositivi meccanici o altro materiale presente negli uffici;
- informare il loro titolare o responsabile in ordine a problemi o difficoltà operative;
- non asportare o sottrarre materiale e strumentazione d'ufficio.

I servizi dovranno essere eseguiti, salvo casi da concordare, dopo la chiusura o prima dell'apertura degli uffici, in orari che risultino compatibili con il regolare svolgimento dell'attività lavorativa dei vari uffici e servizi comunali; tali orari saranno, comunque, concordati con il personale responsabile delle strutture oggetto del presente appalto. Si tenga conto che alcune strutture sono sedi di riunioni e manifestazioni che spesso si protraggono oltre il normale orario d'ufficio e che, a volte, si verificano anche nelle giornate di sabato e domenica; per tutti i plessi l'orario di esecuzione del servizio verrà comunicato dal Comune sulla base delle specifiche esigenze. Il personale dell'Appaltatore dovrà provvedere con cura alla chiusura delle porte e delle finestre, allo spegnimento di tutte le luci ed all'inserimento del codice dell'allarme se richiesto. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni che dovessero verificarsi per l'inosservanza di tale obbligo.

3.2. Responsabile del Contratto e della sua esecuzione

L'Esecutore del contratto per la Stazione appaltante è individuato nella persona del Responsabile dell'Area Amministrativa. Il Responsabile del contratto assicurerà la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Il Responsabile del contratto avrà facoltà e diritto, in ogni momento, di eseguire accertamenti sulle attrezzature ed i prodotti utilizzati per la pulizia che dovranno risultare corrispondenti alle specifiche tecniche. I lavori periodici saranno documentati da apposite schede, predisposte dall'Impresa aggiudicataria, riportanti la data del servizio svolto, il tipo di servizio eseguito ed il personale impiegato per l'esecuzione dello stesso e dovranno essere firmate dal Referente dell'Impresa e controfirmate dal Responsabile del contratto.

ART. 5 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

Il servizio di pulizia degli immobili comunali di cui al presente Capitolato avrà la durata di due anni con decorrenza indicativamente dal 01.03.2022 fino al 28.02.2024.

Qualora, alla scadenza del contratto, non fosse possibile esperire in tempo utile le procedure di gara necessarie per addivenire a nuovo affidamento del servizio, l'Appaltatore, previa richiesta del Comune, sarà tenuto alla prosecuzione del servizio medesimo in regime di temporanea proroga, alle stesse condizioni e modalità contrattuali, per un periodo non superiore a tre mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale e, comunque, per il periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione delle predette procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

ART. 6 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il valore effettivo dell'appalto, comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a ribasso, è stimato in € **174.811,20 (euro centosettantaquattromilaottocentoundici/20)** oneri non soggetti a ribasso inclusi oltre IVA di legge per la durata del servizio, determinato sul monte ore complessivo presunto per l'espletamento dei servizi oggetto d'appalto, oltre a una percentuale per costo materiale e utile per l'impresa pari complessivamente al 25%.

A titolo di corrispettivo per la prestazione del servizio, il Comune riconosce all'Appaltatore una corresponsione pari al prezzo complessivo offerto in sede di gara.

Tale corrispettivo è determinato in funzione del ribasso globale percentuale formulato in sede di gara nell'offerta risultata aggiudicataria, rispetto all'importo posto a base di gara, quest'ultimo pari a € **171.811,20 (euro centosettantunomilaottocentoundici/20)** per il biennio, esclusi gli oneri non soggetti a ribasso e IVA al 22%.

Qualora il Comune dovesse esercitare l'opzione di temporanea proroga del contratto, alle medesime condizioni, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, il valore complessivo dell'affidamento, comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a ribasso, risulterebbe pari ad € **196.662,60 (euro centonovantaseimilaseicentosessantadue/60)** IVA esclusa.

All'Appaltatore saranno inoltre corrisposti gli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, pari a € 3.000 (euro tremila/00) per il biennio.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stato così quantificato in quanto sono rilevabili rischi da interferenze limitatamente a: valutazione ambientale, individuazione dei rischi in relazione alle attività lavorative, dispositivi di protezione collettiva e individuale, gestione dell'emergenza, per i quali si rende necessario adottare le relative misure di sicurezza indicate nell'allegato D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze).

Tale corrispettivo è da intendersi comprensivo del costo di tutti i prodotti e i materiali da impiegare nell'esecuzione del servizio, nonché di tutti i costi per l'utilizzo o il noleggio (ove previsto) delle attrezzature e dei macchinari necessari per l'erogazione del servizio.

Il Comune potrà affidare all'aggiudicatario ulteriori servizi opzionali, accessori a quelli oggetto dell'appalto. In particolare potranno essere richiesti i seguenti servizi:

SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE DA COVID-19.

Singolo intervento (eventualmente da ripetere in caso di necessità successive) di sanificazione completa a regola d'arte "chiavi in mano" con rilascio di certificazione finale che consenta l'immediato utilizzo della struttura (uffici, atri, scale, servizi igienici, locali accessori, etc.) una volta decorso il tempo necessario per completare le operazioni e gli effetti dei prodotti utilizzati (quindi senza utilizzo di nebulizzazioni/atomizzazioni imbrattanti o con residuo tale da richiedere successiva pulizia manuale).

Tale intervento non è prevedibile, ma da utilizzare nel caso in cui si dovesse rilevare nel periodo contrattuale necessità di procedere a fronte di eventuali positività o eventuale azione preventiva da programmare a cura del Comune.

Il costo per ogni singolo intervento nella sede municipale è quantificato in € 700,00/cad oltre IVA

SANIFICAZIONE ALTRI IMMOBILI DA COVID-19

Su altri immobili comunali (es. sale civiche, ambulatori, biblioteca, sale associazioni ... al momento non programmabili):

Singolo intervento di sanificazione completa a regola d'arte "chiavi in mano" con rilascio di certificazione finale che consenta l'immediato utilizzo della struttura (uffici, atri, scale, servizi igienici, locali accessori, etc.) una volta decorso il tempo necessario per completare le operazioni e

gli effetti dei prodotti utilizzati (quindi senza utilizzo di nebulizzazioni/atomizzazioni imbrattanti o con residuo tale da richiedere successiva pulizia manuale).

Tale intervento non è prevedibile, ma da utilizzare nel caso in cui si dovesse rilevare nel periodo contrattuale necessità di procedere a fronte di eventuali positività o eventuale azione preventiva da programmare a cura del Comune.

La superficie complessiva calpestabile al momento non può essere definita, pertanto si prenderà un valore a mq calpestabile pari a 0,80 euro/mq (importo minimo 80 euro)

L'importo massimo stimato di tali possibili servizi opzionali è pari a **€ 12.000,00 (euro dodicimila/00)** nel biennio. Pertanto l'importo complessivo massimo stimato, comprensivo della eventuale reiterazione e dei servizi opzionali, è pari a **€ 208.662,60** (euro duecentottomilaseicentossessantadue/60/00) oltre IVA di legge.

Si precisa che:

- l'amministrazione comunale ha facoltà di ampliare il servizio ad altri immobili o diminuire gli immobili attualmente oggetto del presente Capitolato, previa comunicazione scritta. Alla ditta appaltatrice verrà, conseguentemente, corrisposto o detratto l'importo derivante dalla superficie in aggiunta o diminuzione, senza che l'appaltatrice null'altro possa pretendere;

- il Responsabile del contratto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di diminuire o aumentare i servizi indicati nell'Allegato A) "*Elenco delle prestazioni*", riducendo o incrementando contestualmente il costo complessivo del servizio. Differenze fino al 5 % delle prestazioni aggiunte o sottratte non comporteranno variazioni di prezzo;

- potranno essere affidate all'Appaltatore prestazioni di carattere straordinario o eccezionale. Detti servizi dovranno essere eseguiti solo in seguito ad autorizzazione da parte del Responsabile dell'Esecuzione del contratto per il servizio di pulizia, il quale indicherà tempi e modalità di intervento e sarà deputato ad effettuare tutti i necessari controlli sulla qualità dell'attività svolta. Non saranno riconosciuti all'Appaltatore corrispettivi relativi a lavori straordinari non espressamente autorizzati dal Responsabile dell'Esecuzione del contratto.

Tali prestazioni, in aumento o in diminuzione, che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione dell'appalto, potranno essere richieste fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di contratto. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni, secondo quanto sopra, alle stesse condizioni previste nel contratto.

Potranno altresì essere richiesti dall'Amministrazione Comunale interventi occasionali da svolgersi, a valere sul prezzo contrattuale e senza ulteriori corrispettivi in favore dell'Appaltatore, presso le strutture di cui all'Allegato A) al presente Capitolato o in altri di proprietà della stessa, che verranno debitamente concordati con la ditta appaltatrice.

In ogni caso dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità del servizio.

Salvo quanto stabilito dal presente Art. 4, il contratto è stipulato a corpo e il corrispettivo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso e invariato per la durata dell'affidamento, fermo restando il rispetto delle normative di tempo in tempo vigenti, applicabili in proposito agli appalti di servizi.

ART. 7 – PAGAMENTI

Il corrispettivo dell'appalto verrà erogato all'Appaltatore suddiviso nel numero di **dodici** rate mensili di uguale importo, su presentazione di regolare fattura elettronica.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore nei termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture riscontrate regolari.

In caso di contestazioni sulle prestazioni ovvero sulla fattura emessa, il termine per l'erogazione del relativo importo resterà sospeso fino all'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione della prestazione o del documento fiscale in pagamento.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi ed oneri in capo a esso derivanti dal presente Capitolato.

Il servizio è soggetto ad IVA di legge.

Con l'erogazione, da parte del Comune, del predetto corrispettivo, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo dal Comune in ragione della prestazione del servizio oggetto dell'appalto.

La riscossione del corrispettivo, da parte dell'Appaltatore, avviene a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, e ciò nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara, da tutta la documentazione di gara e dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8 – MATERIALE D'USO E ATTREZZATURE

Il servizio comprende anche l'intera fornitura del materiale d'uso necessario per la pulizia. La ditta dovrà garantire le seguenti prestazioni accessorie in concomitanza del servizio di pulizia: posa negli appositi contenitori di sapone liquido, salviettine monouso, sacchetti igienici e carta igienica, ecc.

Saranno a carico dell'Appaltatore, oltre alla fornitura dei materiali d'uso, anche i mezzi idonei all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto (quali attrezzi, utensili, macchinari ed i prodotti per eseguire le pulizie).

L'impresa aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà quindi utilizzare prodotti propri che dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti e future, oltreché ai CRITERI MINIMI AMBIENTALI di cui al D.M. Ambiente 29.01.2021, secondo quanto di seguito dettagliato:

1. Prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari): devono essere conformi alle indicazioni del suddetto decreto. Il concorrente deve presentare in sede di offerta la lista dei detergenti che si impegna ad utilizzare secondo le indicazioni previste dal Disciplinare di gara e dal predetto D.M.;

2. Prodotti disinfettanti: devono essere autorizzati dal Ministero della Salute e conformi alle indicazioni del suddetto decreto. Il concorrente deve presentare in sede di offerta la lista dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare secondo le indicazioni previste dal Disciplinare di gara e dal predetto D.M.;

3. Altri prodotti: devono essere conformi alle indicazioni del suddetto decreto. Il concorrente deve presentare in sede di offerta la lista dei prodotti che si impegna ad utilizzare secondo le indicazioni previste dal Disciplinare di gara e dal predetto D.M.;

4. Prodotti ausiliari (prodotti in carta tessuto, carta igienica, salviette monouso, ecc.): devono essere conformi alle indicazioni del suddetto decreto. Il concorrente deve presentare in sede di offerta la lista dei prodotti in carta tessuto che si impegna ad utilizzare secondo le indicazioni previste dal Disciplinare di gara e dal predetto D.M..

Ogni responsabilità per danni a persone o cose dovuta all'utilizzo di materiali diversi da quelli sopra citati, saranno esclusivamente imputati all'Appaltatore. Nei limiti del possibile e dell'occorrente all'esecuzione dell'appalto, resta a carico dell'Ente la fornitura di acqua, energia elettrica e di un locale di deposito. L'Appaltatore dovrà garantirne l'uso strettamente necessario, provvedendo a chiudere rubinetti, spegnere luci superflue, segnalando tempestivamente guasti delle attrezzature o delle installazioni site nei locali.

La scelta, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle attrezzature e macchinari dovrà avvenire nel modo più razionale, tenendo conto delle possibilità e dei limiti relativi alla meccanizzazione dei lavori di pulizia assegnati.

Le attrezzature e i macchinari impiegati dovranno inoltre essere dotati di tutti gli accessori per proteggere e salvaguardare gli operatori ed i terzi da eventuali infortuni, compresa la messa a terra. Tutti i mezzi, attrezzature e macchine impiegate per il servizio di pulizia dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e future in materia, anche a livello europeo. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione dei prodotti o delle attrezzature che, a suo giudizio insindacabile, arrecano danno agli immobili e mobili comunali o che non si valutino efficienti ed adeguati rispetto allo standard di risultato richiesto. Analogamente il Comune si riserva la facoltà di chiedere il rimborso dei danni provocati dal persistente cattivo uso di attrezzature od impiego di materiali non idonei.

Il costo di tutti i prodotti e i materiali da impiegare nell'esecuzione del servizio, nonché tutti i costi per l'utilizzo o il noleggio (ove previsto) di tutte le attrezzature e macchinari sopra citati, sono già compresi nella loro totalità nel corrispettivo contrattuale, come previsto nell'art. 4 del presente Capitolato.

ART. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a svolgere il servizio nell'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, protezione, salute e sicurezza sul lavoro e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi; si obbliga inoltre a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei servizi e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e di eventuali terzi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità.

Tutti gli addetti al servizio dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte e adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza individuale da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi all'impiego di:

- divise per il personale impiegato;
- tessere di riconoscimento e distintivi;
- materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate;
- attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie;
- ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio (noleggio attrezzature speciali, ecc.);
- il montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili dall'interno;
- la fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti;
- la fornitura della carta igienica, delle salviette asciugamani e del sapone liquido.

L'appaltatore opererà in piena autonomia assumendo ogni decisione in merito all'organizzazione del lavoro, alle modalità tecniche di intervento, alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio di pulizia, nel rispetto delle scadenze e delle modalità previste dal presente Capitolato e dall'allegato "*Elenco delle prestazioni*".

L'Appaltatore è responsabile dei danni agli arredi, agli infissi, alle attrezzature di qualsiasi tipo, impianti, ecc. eventualmente causati dal proprio personale durante le ore di presenza nei locali. L'Appaltatore è altresì responsabile dei danni causati dal proprio personale ai dipendenti comunali o a persone che lavorano per ordine e per conto della Stazione Appaltante, nonché dei danni causati a terzi che a qualsiasi titolo si trovano negli edifici comunali (operatori economici, pubblico frequentatore, ospiti ecc.) a seguito delle operazioni di pulizia e/o dell'esecuzione degli altri servizi richiesti, sia per negligenza o per incuria del personale stesso, sia per l'utilizzo di attrezzature insufficienti o difettose. Il personale dell'Appaltatore è tenuto pertanto ad osservare la massima attenzione nello svolgimento del servizio e ad usare in modo corretto le attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore è tenuto a:

- garantire la corretta e puntuale esecuzione di tutte le attività oggetto del servizio così come indicate nel presente Capitolato e nell'allegato "*Elenco delle prestazioni*";
- gestire tutti gli adempimenti di legge relativi al personale impiegato nel servizio;
- curare la formazione professionale del personale in servizio, secondo gli obblighi di legge e secondo quanto proposto in sede di offerta tecnica;
- informare tempestivamente il Responsabile dell'Esecuzione del contratto, in caso di infortunio occorso agli utenti o al personale impiegato, fornendo una relazione dettagliata dell'accaduto;
- segnalare tempestivamente al Responsabile dell'Esecuzione del contratto tutte le situazioni che l'Appaltatore ritiene possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi, così come ogni eventuale anomalia, guasto, malfunzionamento o danno ai beni e alle strutture di proprietà comunale;
- garantire l'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. in tema di privacy e trattamento dati personali;
- garantire l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- osservare, all'interno delle strutture ove si svolge il servizio in oggetto, tutte le norme di sicurezza previste dal DUVRI redatto dalla Stazione Appaltante;
- intervenire, entro massimo 90 minuti dalla chiamata, in caso di emergenza.

ART. 10 – PERSONALE

L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione personale in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' altresì tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi di tempo in tempo vigenti in materia di assunzione del personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Stazione Appaltante ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore. Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a corrispondere al proprio personale, e, se costituito in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, le retribuzioni stabilite dal CCNL e dalle tabelle FISE di determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi; si obbliga altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Di conseguenza l'Appaltatore si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia. L'Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Nei giorni precedenti l'inizio del servizio appaltato, l'Appaltatore dovrà comunicare al Responsabile dell'Esecuzione del contratto l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio). Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato immediatamente con i nuovi inserimenti di personale causati da trasferimenti o dimissioni e anche nei casi di sostituzione temporanea dovuta a malattia, infortunio, ferie e maternità.

Entro 15 giorni dall'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà produrre al Responsabile dell'Esecuzione del contratto copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro e la documentazione attestante la presa visione da parte del personale dipendente del piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'attività di formazione in materia di sicurezza sarà a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà esibire, a richiesta del Direttore dell'Esecuzione del contratto, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

ART. 11 – OBBLIGHI DI SICUREZZA

L'Appaltatore eseguirà gli interventi nell'osservanza degli adempimenti posti a tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene dei lavoratori come sancito dal D.Lgs. 81/2008, successive modifiche ed integrazioni e norme collegate, nonché le disposizioni particolari relative all'ambiente in cui si svolgono le attività.

La stazione appaltante ha messo a disposizione dell'Appaltatore le informazioni degli ambienti di lavoro, dei rischi presenti, delle procedure per il coordinamento, in modo da permettere di procedere all'integrazione con quelli specifici della propria attività per la predisposizione delle idonee misure organizzative di prevenzione e protezione.

L'Appaltatore si impegna a garantire la propria sicurezza unitamente a quella dei presenti nello stesso ambiente di lavoro.

L'Appaltatore deve disporre delle autorizzazioni, delle iscrizioni e della piena idoneità professionale, delle risorse finanziarie, delle attrezzature e del know-how necessario per mantenere efficiente ed efficace l'organizzazione e la gestione di ogni attività finalizzata alla prevenzione e protezione, sicurezza, salute ed igiene negli ambienti di lavoro, attivando eventuali riesami delle procedure.

L'Appaltatore deve eseguire i lavori esclusivamente mediante l'impiego di personale, macchine, attrezzature, impianti, mezzi d'opera e prodotti sotto il proprio controllo. Deve, altresì, garantire la preparazione professionale e l'idoneità fisica dei suoi operatori nonché, a proprie spese e gestione, deve garantire nei confronti del personale lo svolgimento dei controlli sanitari periodici ed eventuali accertamenti sanitari specifici.

Tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori deve essere, riguardo al suo rapporto di lavoro (Retribuzione e contribuzione) in perfetta regola come prescritto dalle Leggi vigenti.

L'Appaltatore deve essere in regola con il pagamento delle tasse e delle imposte riferite allo stato in cui sono stabiliti.

L'Appaltatore deve designare un suo Rappresentante in qualità di Responsabile/Preposto dei lavori dotato di facoltà di decisione nell'ambito delle attività.

L'Appaltatore deve, altresì, garantire:

- * la consapevolezza del personale nell'operatività e a contatto con terzi, quindi presentarsi e comportarsi in modo adeguato per quanto concerne la pulizia, il vestiario, il modo di esprimersi e, più in generale, gli atteggiamenti;

- * le relazioni in modo sinergico e collaborativo con il Committente;

- * che il personale utilizzi le attrezzature di lavoro adempiendo alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili.

L'Appaltatore deve, altresì, garantire, a proprie spese e gestione, la fornitura della documentazione (Valutazione Rischio Chimico, Schede Tecniche e di Sicurezza) riguardante le sostanze/ prodotti chimici utilizzati. A tale riguardo le suddette sostanze e/o prodotti chimici non devono generare pericolo per la sicurezza e la salute dei presenti. Tutte le confezioni/contenitori devono essere etichettate secondo le vigenti normative.

L'Appaltatore deve garantire, a proprie spese e gestione, la fornitura e l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale al personale in conformità a quanto previsto dalle normative, provvedendo al controllo periodico, all'eventuale sostituzione e/o integrazione.

L'Appaltatore deve ottemperare nei confronti del personale al programma informativo, formativo e di addestramento alla prevenzione e protezione dai rischi relativi all'ambiente di lavoro in generale ed a quelli presenti nella specifica mansione conformemente agli Articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, successive modifiche ed integrazioni e norme collegate.

Tali attività comprendono la gestione dell'emergenza nei confronti del proprio personale designato alle misure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, in ottemperanza dei D.Lgs. 81/2008, successive modifiche ed integrazioni e norme collegate – D.M. 10 Marzo 1998, D.M. 388/2003.

È fatto obbligo all'Appaltatrice di assegnare all'esecuzione dei lavori personale idoneo e che sia stato preventivamente informato, formato ed addestrato.

ART. 12 – CONTROLLI

Il Comune potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente Capitolato e dell'allegato elenco delle prestazioni nonché nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

L'Appaltatore e tutto il personale da esso impiegato dovranno fornire la massima collaborazione, consentendo l'accesso alle strutture ove viene svolto il servizio e fornendo ogni documentazione utile.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità e la conformità dei prodotti utilizzati, nonché il rispetto delle leggi in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune, ogniqualvolta quest'ultimo lo richieda ed entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo delle condizioni poste dal contratto, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio.

ART. 13 – PENALITÀ'

Qualora nel corso del rapporto contrattuale il servizio non fosse conforme a quanto previsto nel contratto, secondo quanto riscontrato anche a fronte dei controlli di cui all'Art. 11 del presente Capitolato, saranno applicate le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno:

1. in caso di inadempimento parziale o totale dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, confermati da una non conformità scritta, verrà applicata una penale minima di € 250,00= per ogni infrazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito. In caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattuali, ripetuti e rilevati con non conformità per tre volte nell'arco dell'anno solare, verrà applicata una ulteriore penale di € 500,00 = fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito;
2. in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, dovuto a dolo o colpa grave dell'Appaltatore, il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. con incameramento della cauzione e fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

In caso di reiterata applicazione di più penali, il Comune, oltre all'applicazione della penale predetta, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) incamerando il deposito cauzionale definitivo ed addebitando al contraente inadempiente eventuali costi sostenuti.

Ogni contestazione in merito al servizio prestato, alla ritardata esecuzione della prestazione o alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta certificata (PEC).

Prima dell'applicazione della penale, il Comune contesterà formalmente le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine non inferiore a 7 (sette) giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

L'azione di controllo e vigilanza da parte del Comune non implicherà alcuna responsabilità a carico dello stesso per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

ART. 14 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Fermo restando il diritto del Comune all'applicazione della penalità stabilita all'art. 12, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi e delle condizioni previsti nel presente Capitolato, il Comune invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione l'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

In caso di duplice inadempimento dell'Appaltatore, decorso inutilmente il termine a quest'ultimo assegnato o nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili, l'Amministrazione comunale potrà ordinare all'Appaltatore l'immediata sospensione del servizio, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per situazioni assolutamente non imputabili all'Appaltatore, ovvero potrà risolvere il contratto con comunicazione trasmessa all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata a.r./PEC, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Fermo quanto stabilito in materia di risoluzione contrattuale dalla legge, dallo schema di contratto e dal presente Capitolato, il Comune potrà altresì risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione trasmessa all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata a.r./PEC, rimanendo in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo l'Appaltatore o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, nei seguenti casi:

- a) salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, apertura di una procedura concorsuale a carico del prestatore di servizi;
- b) cessazione dell'attività dell'Appaltatore, mancata osservanza delle norme relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- c) mancato inizio del servizio nel termine fissato e sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
- d) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) violazione ripetuta per due volte delle norme di sicurezza e prevenzione, verbalizzata durante i controlli e non regolarizzata;
- f) mancato rinnovo delle polizze assicurative previste nel presente Capitolato;
- g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- h) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- i) utilizzo di personale non in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente;
- j) utilizzo di materiali, prodotti, mezzi e attrezzature privi dei requisiti previsti nel presente Capitolato.

La risoluzione del contratto non pregiudica in alcun modo la richiesta di risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In seguito alla risoluzione del contratto, il Comune si riserva di affidare l'appalto all'impresa concorrente che segue in graduatoria.

Al fine di ristorare il danno subito, il Comune incamererà la garanzia e, qualora questa non sia sufficiente, previa comunicazione dell'importo non risarcito, richiederà all'Appaltatore l'erogazione dell'ulteriore somma.

Il Comune, nel quantificare il danno, terrà conto anche dell'eventuale maggiore spesa che dovrà sostenere:

- in conseguenza del ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi;
- per spese di indizione di nuova gara per riaffidare il servizio;
- per i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio a nuova impresa con corrispettivi più onerosi per il Comune.

ART. 15 – RECESSO

Il Comune può recedere dal Contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

Il Comune può inoltre recedere in ogni momento dal Contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui sopra, assicurando in tal caso la corresponsione in favore dell'Appaltatore di una somma corrispondente alla quota non ammortizzata relativa agli investimenti realizzati nel corso (o in vista) dell'affidamento dall'Appaltatore in attuazione del presente Capitolato speciale di appalto e posti a carico dell'Appaltatore, da rilevarsi dalle scritture contabili.

In tale ultimo caso, il recesso operato dal Comune deve essere comunicato all'Appaltatore con lettera raccomandata/PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui gli effetti del recesso sono destinati a prodursi.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile per ogni danno che, in relazione all'espletamento del servizio o per causa ad esso connessa, dovesse derivare al Comune, ai dipendenti comunali o ai terzi, a persone o cose senza riserve ed eccezioni. Sono, altresì, a totale e diretto carico dell'Appaltatore, i danni derivanti dall'operato e dalla condotta del personale di quest'ultimo e di chiunque sia coinvolto nell'esecuzione del servizio stesso. Nel caso di danni l'Appaltatore deve provvedere senza indugio e a proprie spese ad indennizzare il danno alle persone o alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Il Comune è pertanto esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere ai dipendenti comunali o ai terzi o al personale di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esecuzione del servizio.

I controlli e le verifiche eseguiti dal Comune non sollevano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona riuscita delle prestazioni e la loro rispondenza alle clausole contrattuali né agli obblighi e responsabilità su di esso incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme in vigore.

In relazione alle responsabilità sopra indicate, la ditta aggiudicataria, dovrà provvedere a costituire e consegnare al Comune apposite polizze assicurative - espressamente stipulate, con primaria Compagnia Assicuratrice, con riferimento all'oggetto dell'appalto o con appendice che prenda atto della copertura connessa con i servizi oggetto dell'appalto, e mantenute in vigore per tutta la durata del contratto - per R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro) con i seguenti massimali:

- polizza R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi e all'Amministrazione Comunale, con un massimale minimo "unico" per sinistro di € 3.000.000,00;
- polizza R.C.O. (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Appaltatore si avvalga) con un massimale minimo per sinistro di € 3.000.000,00 e con un limite di € 1.500.000,00 per persona lesa;

Si precisa che nella definizione di "terzi", ai fini e per gli effetti dell'assicurazione stessa, devono essere compresi gli utenti del Comune e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno delle strutture nelle quali il servizio è erogato dall'Appaltatore.

La predetta polizza assicurativa deve includere la responsabilità degli addetti e delle altre figure impegnate nella prestazione del servizio per conto dell'Appaltatore.

Eventuali scoperti e/o franchigie rimarranno a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale o non dovesse risultare coperto, per qualsiasi motivo, dall'assicurazione.

Le polizze assicurative devono prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune e dei suoi dipendenti.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

L'Appaltatore, all'atto della consegna al Comune di copia delle polizze, deve consegnare le relative quietanze di pagamento, e, entro 30 giorni da ciascun pagamento dei premi successivi, le quietanze relative al pagamento dei premi stessi.

L'Appaltatore è tenuto a informare tempestivamente il Comune in caso di disdetta della polizza assicurativa eventualmente intervenuta nel corso della durata dell'appalto e a consegnare immediatamente nuova polizza con relative quietanze di pagamento.

ART. 17 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

A seguito del provvedimento di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e ferma restando la possibilità di procedere all'avvio in urgenza dell'esecuzione delle attività dedotte in commessa nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, nonché l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato una volta spirato il termine di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.

Il contratto verrà stipulato in una delle forme previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, pur non allegati materialmente al contratto ma depositati agli atti di ufficio: il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il presente Capitolato e i suoi allegati, l'offerta dell'Affidatario, comprensiva del Progetto di gestione del servizio.

Le tasse, sopratasse, imposte ordinarie e straordinarie, IVA di legge, imposta di registro, e ogni altra spesa inerente e conseguente alla stipulazione del relativo contratto sono per intero a carico dell'affidatario.

L'affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare in favore del Comune, pena la revoca dell'aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. stesso, nella misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La predetta garanzia definitiva dovrà contenere l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'espressa previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, cod. civ., nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia decorre dal giorno della stipula del contratto e ha validità per l'intera durata dell'appalto, e comunque fino all'avvio del servizio da parte del nuovo affidatario.

ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione del contratto è vietata.

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Comune, e deve essere contenuto entro il limite massimo del 30 % dell'importo contrattuale, nelle modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Salvo il caso di cui all'art. 105, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

ART. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

Sulle fatture da trasmettere al Comune dovrà essere indicato:

- il c/corrente dedicato;
- il C.I.G. derivato riferito al contratto sottoscritto con il Comune.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 s.m.i. La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara all'Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva. L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al DPR 62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni, e le integrazioni allo stesso approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 19.02.2014.

La violazione delle prescrizioni del citato Codice comporterà la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto.

L'Appaltatore si impegna a non offrire per tutto il periodo contrattuale e per un ulteriore biennio successivo incarichi di collaborazione a dipendenti dei Comuni.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e il Comune, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto, saranno devolute al giudice competente del foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore s'impegna a trattare, nonché a custodire i dati acquisiti per l'espletamento del servizio, nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutti gli effetti del contratto, l'Appaltatore elegge domicilio legale nella residenza comunale per tutto il periodo di validità del contratto medesimo. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di antinfortunistiche vigenti e future, oltrechè ai CRITERI MINIMI AMBIENTALI di cui al D.M. Ambiente 29.01.2021.

L'impresa è altresì tenuta al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle normative sopravvenute di cui al precedente comma.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, del D.Lgs. n. 50/2016, del Codice civile, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli atti amministrativi emanati in materia.

Allegati:

- 1) Elenco delle prestazioni;
- 2) Quadro economico di progetto;
- 3) D.U.V.R.I.